

COMUNE DI VICENZA

P.G.N. 170308/2020

ATTO DI CONCESSIONE

In Vicenza, nella Residenza Municipale, addì 10 novembre 2020

TRA

il Comune di Vicenza (codice fiscale 00516890241), rappresentato dal dott. Maurizio Tirapelle, nato a Gambellara (VI) il 09 maggio 1958, Direttore del Servizio Patrimonio Abitativi, domiciliato per la carica a Vicenza presso la sede comunale, che agisce in esecuzione della determinazione n. 1847 del 20/10/2020

E

“CO.TA.VI. - Cooperativa Tassisti Vicentini” società cooperativa (codice fiscale 01831650245) con sede a Vicenza in Via Natale del Grande n.24, rappresentata dal signor Vacca Raffaele (codice fiscale VCCRFL67H03L840J), nato a Vicenza il 03 giugno 1967 e residente a Piovene Rocchette (VI) in Vicolo Levrena n. 8

Si conviene quanto segue

- 1) Il Comune di Vicenza concede in uso precario a “CO.TA.VI. - Cooperativa Tassisti Vicentini” società cooperativa, con sede a Vicenza, il locale di mq 96, con il relativo soppalco di mq 39, sito a Vicenza in Via Natale del Grande n. 24, sotto le gradinate dello Stadio Menti.
- 2) La durata della concessione è stabilita in anni 3 (tre) decorrenti dal 1° gennaio 2021 e rinnovo alla scadenza alle medesime condizioni per altri tre anni, qualora il Comune di Vicenza non abbia la necessità di acquisire la detenzione dei locali nell’ambito di un progetto di sistemazione dello stadio.

Alla scadenza dei complessivi sei anni, la concessione in uso potrà essere rinnovata

a condizioni da determinarsi, previa domanda della concessionaria da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza medesima.

In ogni caso è escluso il rinnovo tacito.

3) La concessionaria accetta che la concessione abbia termine anticipatamente rispetto alle scadenze di cui sopra, nel caso in cui il Comune di Vicenza decida di procedere alla ristrutturazione o demolizione dello Stadio Menti, nell'intesa che ciò non darà diritto alla concessionaria per chiedere al Comune di Vicenza rimborsi o risarcimenti a qualsiasi titolo.

4) Il canone di concessione annuo è stabilito in € 1.230,00 (milleduecentotrenta/00) oltre all'IVA, da pagarsi presso la Tesoreria comunale in rate trimestrali anticipate.

5) Il locale e il soppalco devono essere adibiti a centrale operativa del servizio radio – taxi.

6) La concessionaria non può sub concedere i locali o cedere l'atto di concessione. E' consentito, nei limiti temporali e contrattuali della presente concessione, l'affitto d'azienda, previa comunicazione al Comune di Vicenza e fermo restando il rapporto tra la concessionaria e lo stesso Comune .

La compravendita d'azienda dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune di Vicenza cui dovrà essere inviata copia del preliminare.

7) La concessionaria non può cambiare la destinazione d'uso del locale e del soppalco senza l'autorizzazione scritta del Comune di Vicenza.

8) Durante la concessione ogni spesa di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, è a carico della concessionaria; qualsiasi lavoro che la concessionaria intenderà fare nei locali dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune di Vicenza, nell'intesa che tutte le migliorie apportate rimarranno di proprietà del Comune di Vicenza, senza che la concessionaria possa mai pretendere indennizzi o rimborsi

nemmeno al termine della concessione.

9) La concessionaria deve rifondere al Comune di Vicenza le spese per i consumi di acqua.

10) La concessionaria dichiara di aver preso visione dei locali oggetto della concessione e di accettarli nelle condizioni in cui essi si trovano.

La concessionaria dichiara di essere a conoscenza che i medesimi locali, essendo posti sotto le gradinate dello Stadio Menti, sono soggetti a problemi di infiltrazioni.

Per le condizioni dei locali e per le eventuali infiltrazioni, la concessionaria si impegna a non chiedere indennizzi o ad avanzare pretesti per non pagare quanto nel presente atto stabilito.

11) La concessionaria ha la facoltà di recedere dal presente atto, previo preavviso di almeno tre mesi e senza diritto a indennizzi o rimborsi di eventuali spese sostenute per l'esecuzione di interventi di manutenzione.

12) La concessionaria dichiara di essere a conoscenza che il locale e il soppalco fanno parte di un complesso immobiliare, lo Stadio Menti, soggetto al regime dei beni demaniali, ai sensi dell'art. 824 e seguenti del codice civile, e quindi che il presente rapporto, sottratto al regime privatistico del codice civile e soggetto alle norme del diritto amministrativo, ha carattere precario, potendo essere revocata in qualsiasi momento a giudizio insindacabile del Comune di Vicenza per motivi di interesse pubblico.

Il Comune di Vicenza si riserva altresì la facoltà di dichiarare la decadenza della concessione nel caso in cui la concessionaria non ottemperasse agli obblighi assunti con il presente atto, precisato che ogni conseguenza dannosa dovrà essere risarcita.

13) A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente atto, la concessionaria deve versare presso la Tesoreria Comunale un deposito cauzionale pari ad € 410,00

(quattrocentodieci/00), ovvero presentare fideiussione bancaria o polizza assicurativa del medesimo importo.

14) Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il rapporto di concessione ed unicamente nelle forme e nei limiti del D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy.

15) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto di concessione sono a carico della concessionaria che dovrà provvedere a propria cura e spese alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate in caso d'uso.

Maurizio Tirapelle

Raffaele Vacca